



CITTÀ
DI ANDRIA

SETTORI LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

DISCIPLINARE DI GARA

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

procedura: aperta, articoli 3, comma 37, 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016
criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016

Incarico Professionale di Progettazione definitiva, esecutiva, acquisizione pareri, Direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione della opere di "Messa in sicurezza, adeguamento a norme, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'Edificio Scolastico "Jannuzzi".

CUP: B85C16000110001


CIG: 709308246F

PARTE PRIMA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

1. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 2 e le due buste interne di cui alla successiva lettera h), deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al **punto IV.2.2) del bando di gara**:
 - all'indirizzo indicato a tale scopo al **punto I.1) del bando di gara**;
 - al seguente indirizzo:
- b) il plico deve pervenire all'indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
 - b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) munito di licenza individuale o di autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell'articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
 - b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti b.1), b.2) o b.3);
- c) la consegna all'indirizzo di cui alla lettera a) con una delle modalità di cui alla lettera b), deve avvenire nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ; in tal caso fanno fede la data e l'ora di presentazione apposte sul plico a cura dell'addetto alla ricezione;
- d) in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;
- e) il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all'oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; si consiglia altresì di apporre all'esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE»;
- f) il plico dev'essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l'integrità del plico e ad impedirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
- g) le buste interne contenenti l'offerta tecnica di cui al successivo Capo 3 (busta «**Offerta tecnica**») e l'offerta economica di cui al successivo Capo 4 (busta «**Offerta economica e temporale**»), devono essere chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura con le medesime modalità previste per il plico di invio alla precedente lettera f);

h) il plico deve contenere al proprio interno, oltre alla documentazione di cui al Capo 2, due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura inequivocabile, rispettivamente come segue:



2. Contenuto del plico fuori dalle buste interne (Documentazione):

- a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l'indicazione:
 - a.1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
 - a.2) della forma giuridica tra quelle previste dall'articolo 24, comma 1, lettere d), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - a.3) il proprio "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 22 dicembre 2015, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, assegnato dalla stessa Autorità e finalizzato alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 213 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - a.4) Documento di gara Unico Europeo (DGUE) disponibile sul sito della Gazzetta Ufficiale Europea, in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione Europea in cui il concorrente auto dichiara il possesso dei requisiti di capacità tecnica-organizzativa e economica-finanziaria.
- b) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara:
 - b.1) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo Capo 2.1;
 - b.2) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al successivo Capo 2.2;
 - b.3) il possesso dei requisiti di capacità tecnica di cui al successivo Capo 2.3;
 - b.4) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.4;
- c) limitatamente ai concorrenti che intendono ricorrere al subappalto: dichiarazione delle prestazioni, nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016; non costituisce subappalto, sempre all'interno dei predetti limiti, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
- d) **limitatamente ai concorrenti la cui offerta è sottoscritta da un procuratore o institore:** scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- e) indicazione del professionista (un solo soggetto **persona fisica**, tra i professionisti appartenenti al concorrente) incaricato dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiesto al **punto III.1.1, del bando di gara**;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei**, ai sensi dell'articolo 48, commi 2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo restando quanto previsto al successivo Capo 5.1:
 - f.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 - f.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa, ai sensi del successivo Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - f.3) in ogni caso, per ciascun operatore economico raggruppato o che intende raggrupparsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di

ordine speciale di cui rispettivamente ai successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;

I raggruppamenti temporanei devono avere all'interno almeno un giovane professionista, cioè laureato e abilitato da meno di cinque anni. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

- g) **limitatamente ai consorzi stabili di società**, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dell'articolo 45, comma 2, lett.c), dello stesso decreto:
- g.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime, separatamente, ai sensi del successivo punto g.2);
 - g.2) devono dichiarare l'elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile, limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non posseduti direttamente da quest'ultimo ai sensi del precedente punto g.1);
 - g.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest'ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
 - g.4) le società consorziate di cui al punto g.2), nonché la società consorziata o le società consorziate indicate ai sensi del punto g.3), se diverse, devono dichiarare l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi 2.1, 2.2 e 2.3;
 - g.5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l'imputazione degli stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate (cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni intergruppo);
- h) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato "ausiliario"), alle condizioni di cui al successivo Capo 5.2;
- i) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- i.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
 - i.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l'indirizzo di posta elettronica;
- j) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di **euro 35,00** (codice **CIG: 709308246F**) che dovrà avvenire, a pena di esclusione dalla gara, seguendo le modalità definite dall'avviso dell'Autorità di Vigilanza del 22/12/2015, in particolare:
- Online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express (per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio Riscossione" e seguire le istruzioni). A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare all'offerta la ricevuta di pagamento.
 - In contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.
- Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla home page sui siti web dell'Autorità(<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi>), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi", a partire dal 1 maggio 2010.**
- k) il sopralluogo in sito è facoltativo e non necessita di attestazione;
- l) **limitatamente ai concorrenti con dipendenti o a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome**, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
- l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - l.2) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- l.3) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- m) cauzione provvisoria, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 93, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, del 2010, richiesta al **punto III.2.2, lettera a), del bando di gara** costituita, a scelta dell'offerente, da:
- m.1) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- m.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 360 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.
- n) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo oppure risultare all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa.

2.1. Requisiti di ordine generale:

(articoli 45 e 80 e 83, del d.lgs. n. 50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente disciplinare di gara, con la quale si attesti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.1.1) del bando di gara**, con le seguenti modalità:

- 1) identificazione del concorrente e del relativo personale tecnico che si intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e il concorrente stesso, come segue:
 - a) indicazione dei soggetti titolari, rappresentanti legali e responsabili delle prestazioni, come segue:
 - a.1) il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;
 - a.2) tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti** (studi associati), costituite in vigore della legge n. 1815 del 1939, anteriormente alla sua abrogazione;
 - a.3) tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 50 del 2016);
 - a.4) limitatamente alle **società di ingegneria** (costituite ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 50 del 2016) i professionisti che siano anche amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - a.5) limitatamente alle **società di ingegneria** di cui al precedente punto a.4), gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti e, qualora la società abbia meno di quattro soci, il socio unico o il socio di maggioranza, se diversi dai soggetti già indicati;
 - b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), che si intendono utilizzare nello svolgimento delle prestazioni, quali:
 - b.1) professionisti dipendenti;
 - b.2) professionisti consulenti con contratto su base annua che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c) **tutti i concorrenti**: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione dei soggetti di cui alla precedente lettera a), punto a.5);
 - d) **società di professionisti, società di ingegneria e società consortili**: iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:

- tutti i soci in caso di società di persone;
 - tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di società di capitali, di società cooperative o di consorzio;
 - il socio unico o i soci di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci;
 - il procuratore o l'istitutore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto l'offerta, ai sensi del Capo 2, lettera d);
- 2) **requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, dichiarati come segue:
- 1) che non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di seguito indicati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;**
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - 2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
 - 3) **L'esclusione di cui ai commi 1 e 2** va disposta se la sentenza o il decreto **ovvero la misura interdittiva** sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, **ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri** di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4) Ai sensi dell'art.80 comma 4:

- che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti un omesso pagamento per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, comma 1 e 2 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione;
- che, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di Contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti che costituiscono motivo ostativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale;

5) Ai sensi dell'art.80 comma 5:

- a) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30 co. 3 del D.lgs 50/2016, che possono essere dimostrati dall'amministrazione con qualsiasi mezzo di prova;
- b) che, non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o con un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, salvo il di concordato con continuità aziendale;
- c) che non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. In particolare di non avere commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero di non aver dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; di non aver posto in essere il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) che, non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art.42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) che non sussistono condizioni di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell'operatore economico nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016;
- f) che, non è soggetto ad alcuna sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n.81 del 2008;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;**
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;**
- g) che, non vi sono iscrizioni nel casellario informatico per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stata accertata in via definitiva alcuna violazione del divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell'art.17 della Legge 55 del 1990;
- i) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all'articolo 4 della legge n. 68 del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all'articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
 - 1) è inferiore a 15;
 - 2) è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
 - 3) è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in

regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

4) è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999;

l) che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

m) che, non si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l'offerta autonomamente;

3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 1), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 1, che siano **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:

a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

b) se vi sono tali soggetti cessati:

--- l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;

--- l'assenza dei citati provvedimenti di natura penale;

4) **piani individuali di emersione**: ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383 del 2001, di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;

5) **assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'articolo 48 comma 7 del D.lgs.50/2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa, contemporaneamente e a qualunque titolo:

a) in più di un raggruppamento temporaneo ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile;

b) una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il concorrente è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 254 o 255 dello stesso d.P.R. n. 207 del 2010;

6) **assenza delle cause di incompatibilità** di cui all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di supporto per l'intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall'operatore economico ausiliario.

7) **Sanzioni per la mancanza o l'incompletezza di dichiarazioni sostitutive o per le irregolarità essenziali delle stesse dichiarazioni**:

In base a quanto previsto dall'art. 83, comma 9 del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile

della stessa.

2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria (Rif. *Linee guida n.1 ANAC di attuazione del D.Lgs n.50 del 2016) punto III.1.2) del bando di gara:*

a) Il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici, di cui all'art.3 lett.vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando (2012-2016), per un importo massimo pari all'importo a base di gara, in considerazione della necessità di garantire l'affidabilità economica, stante l'importo del servizio:

A = importo a base di gara (valore stimato di cui al punto II.1.5) del bando):					€ 370.819,36
B = Requisito minimo: totale fatturato in servizi nei migliori 3 esercizi dell'ultimo quinquennio					€ 370.819,36
C = B / A = Rapporto tra fatturato in servizi e importo a base di gara:					non inferiore a 1 volta

La dichiarazione deve riportare l'importo del fatturato distinto per ciascuno degli esercizi utili, con il totale complessivo nel predetto periodo e il rapporto tra il totale nello stesso periodo e l'importo dei corrispettivi posto a base di gara.

Per le società per i quali l'esercizio non coincida con l'anno solare o che, in relazione alle proprie disposizioni statutarie non dispongano legittimamente del bilancio approvato e depositato per l'ultimo anno tra quelli utili, il riferimento può essere fatto agli ultimi esercizi disponibili; per i liberi professionisti individuali, le associazioni di professionisti, le società di persone, le cooperative, ove non tenuti dalla redazione del bilancio, per i quali le dichiarazioni telematiche non siano disponibili in relazione all'ultimo anno tra quelli utili, possono fare riferimento alle ultime annualità fiscali disponibili; per gli operatori economici esteri di paesi che non prevedono la pubblicazione del bilancio, sono ammessi gli elenchi delle fatture o dei libri contabili ufficiali riconosciuti nei rispettivi paesi.

2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnico-organizzativa, (Rif. *Linee guida n.1 ANAC di attuazione del D.Lgs n.50 del 2016) punto III.1.3) del bando di gara:*

b) servizi di ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici espletati negli ultimi 10 anni, di cui all'art.3, lett.vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie, come segue:

decennio di riferimento: dal 26/07/2007 al 26/07/2017					
DM 2016	definizioni D.M.143 DEL 31/10/2013			Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo: Importo dei lavori
ID OPERE	classe	categoria	Destinazione Funzionale		
E20	E20	Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00
S.03	S.03	Strutture	Strutture Speciali	€ 400.000,00	€ 400.000,00
IA.01	IA.01	Impianti	Meccanici a fluido	€ 40.000,00	€ 40.000,00
IA.02	IA.02	Impianti	Meccanici a fluido	€ 200.000,00	€ 200.000,00
IA.03	IA.03	Impianti	Elettrici e speciali	€ 160.000,00	€ 160.000,00

c) svolgimento di due servizi di ingegneria e di architettura e altri servizi tecnici negli ultimi 10 anni, di cui all'art.3 lett.vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche

tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; servizi tecnici , nei limiti di cui al successivo punto b.1), come segue:

decennio di riferimento: dal 26/07/2007 al 26/07/2017					
DM 2016	definizioni D.M.143 DEL 31/10/2013			Importo dei lavori oggetto del servizio	Requisito minimo: Importo dei lavori
ID OPERE	classe	categoria	Destinazione Funzionale		
E20	E20	Edilizia	Edifici e manufatti esistenti	€ 1.600.000,00	€ 960.000,00
S.03	S.03	Strutture	Strutture Speciali	€ 400.000,00	€ 240.000,00
IA.01	IA.01	Impianti	Meccanici a fluido	€ 40.000,00	€ 24.000,00
IA.02	IA.02	Impianti	Meccanici a fluido	€ 200.000,00	€ 120.000,00
IA.03	IA.03	Impianti	Elettrici e speciali	€ 160.000,00	€ 96.000,00

Il concorrente **deve allegare una distinta** dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici, almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del committente, della descrizione sommaria, dell'ubicazione, della individuazione delle classi e categorie che lo compongono, degli importi dei lavori (**distintamente per ciascuna classe e categoria**), del tipo di servizio tra quelli di cui al successivo punto b.1), e dell'indicazione del soggetto che ha svolto il servizio; ai fini dei requisiti sono considerati solo i lavori delle classi e categorie pertinenti in relazione a quelle che individuano i lavori oggetto delle prestazioni di cui al bando di gara; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:

- c.1) i lavori valutabili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei seguenti servizi:
- studi di fattibilità;
 - progettazione preliminare;
 - progettazione definitiva;
 - progettazione esecutiva;
 - coordinamento per la salute e sicurezza nei cantieri;
 - direzione dei lavori;
- c.2) in ogni caso un lavoro non può essere computato più di una volta per ciascun operatore economico, anche qualora in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti ambedue i servizi di cui al precedente punto c.1); tuttavia all'importo dei lavori ai fini del requisito di cui alla presente lettera b), possono concorrere anche i lavori relativi ai "servizi di punta" di cui alla successiva lettera c);
- c.3) ai fini del requisito, non sono ammessi lavori appartenenti a classi o categorie diverse da quelle richieste ed espressamente indicate al precedente punto c.1);
- c.4) i lavori valutabili sono esclusivamente quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati negli anni considerati utili nel periodo indicato in precedenza, oppure la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca non computabile;
- c.5) l'importo utile dei singoli lavori da considerare ai fini dei requisiti è:
- quello riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato;
 - quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
 - quello di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione, se il lavoro è in corso;
 - quello di aggiudicazione se i lavori non sono stati ancora iniziati;
 - quello del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
 - gli importi di cui al secondo e terzo trattino possono essere incrementati delle eventuali riserve riconosciute e accolte in via definitiva, purché relative a maggiori lavori, con

- esclusione di importi riconosciuti a titolo risarcitorio, indennitario o per interessi;
- c.6) gli importi dei lavori possono essere rivalutati secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale / capannone industriale / tronco stradale (dal mese/trimestre di ultimazione del servizio all'ultimo mese/trimestre per il quale sia disponibile il predetto indice, anteriore alla data del bando di gara); ai fini dell'individuazione del periodo utile nel quale sono stati svolti i servizi, si applica l'articolo 263, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010; il calcolo degli importi rivalutati deve essere fatto, per ciascun singolo lavoro, a cura del candidato; in assenza di indicazioni sono considerati esclusivamente gli importi storici non rivalutati;
- d) personale tecnico medio annuo utilizzato **negli ultimi 3 (tre) anni** antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 1 volta il numero stimato necessario per l'espletamento dei servizi da affidare:

triennio di riferimento: dal	26/07/2014	al	26/07/2017
Numero personale tecnico necessario all'espletamento dei servizi:	—3—	Requisito minimo richiesto: numero medio annuo di personale tecnico:	—3—

Ai fini del presente requisito:

d.1) per personale tecnico utilizzato si intendono:

- il titolare in caso di libero professionista individuale e tutti i professionisti associati per le associazioni professionali (cosiddetti "studi associati");
- i soci in caso di società di persone e i soci professionisti attivi in caso di società di capitali o di società cooperative;
- i dipendenti a tempo pieno e, in relazione alla percentuale di attività rispetto al tempo pieno, i dipendenti a tempo ridotto o parziale;
- i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino i progetti, o firmino i rapporti di verifica del progetto, o facciano parte dell'ufficio di direzione lavori, a condizione che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), del decreto legislativo n. 276 del 2003, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base almeno annua, solo se con contratti stipulati prima del 24 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dalla Corte Costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399, nel solo caso di personale tecnico non esercente arti e professioni;

d.2) il numero medio annuo di personale tecnico richiesto come requisito è calcolato come segue:

- ricavando, per ciascun anno ricadente nel periodo utile considerato, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto con ciascun soggetto, a partire dalla data di inizio della singola annualità (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva), fino alla data finale della stessa annualità (o fino alla data di cessazione del rapporto, se anteriore);
- sommando la durata in giorni così calcolata, di tutti i soggetti considerati, ricadenti all'interno dei periodi utili costituiti dai tre anni utili;
- dividendo la somma così ottenuta per il divisore 365;
- dividendo ulteriormente il quoziente della precedente divisione per il numero divisore 3.

2.4. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni.

Il concorrente deve disporre e indicare, nell'ambito dei soggetti (**persone fisiche**) di cui al precedente Capo 2.1, numero 1):

a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al **punto III.1.3) del bando di gara**, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:

a.1) Ingegnere e/o architetto, in possesso di Laurea quinquennale o specialistica, per opere edili e strutturali

- a.2) Ingegnere , in possesso di Laurea quinquennale o specialistica, per impiantistica;
 - a.3) Un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui ai requisiti del D.lgs.81/2008
 - a.4) Geologo
 - a.5) Tecnico incaricato dell'integrazione tra le prestazioni speciali , tra le varie figure di cui alle lett.a), b) e c), in possesso di Laurea quinquennale in ingegneria e/o architettura.
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) delle seguenti figure professionali tra quelle di cui alla precedente lettera a):
- b.1) l'architetto di cui alla lettera a), punto a.1) con l'architetto di cui alla lettera a), punto a.3) e punto a.5);
 - b.2) l'ingegnere di cui alla lettera a), punto a.1) con l'ingegnere di cui alla lettera a), punto a.2). Punto a.3) e punto a.5);
 - b.3) il soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza di cui alla lettera a), punto a.3), con uno qualsiasi dei soggetti di cui alla lettera a), punti a.1), a.2) o a.5), purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

2.5. Società tra professionisti e di ingegneria di recente costituzione: ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le società tra professionisti e le società di ingegneria costituite dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n. 415), per un periodo di cinque anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società di capitali.

2.6. Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria: ai sensi dell'articolo 256 del d.P.R. n. 207 del 2010, i consorzi stabili costituiti ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo n. 50 del 2016, codice, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei 5 anni precedenti alla sua costituzione, purché entro il limite di 10 anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

2.7. Ai sensi dell'art.83 comma 9 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente comma.

3. Contenuto della prima busta interna «Offerta tecnica» (Peso 70)

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta tecnica e gli atti costituenti l'offerta tecnica. La valutazione dell'offerta tecnica, ai sensi del **punto III.1.3) del bando di gara**, riguarda i seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		Punti/ Peso
<p>Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi ritenuti qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI delle linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 143/2013 tariffe professionali.</p> <p>La prestazione (progettazione definitiva, vulnerabilità sismica, geologo, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, certificazioni, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, ecc..) ritenuta affine, dovrà essere stata svolta per lavori appartenenti alla Categoria Eilizia E 20 per un importo complessivo non inferiore ad € 2.400.000,00. In subordine, fatto salvo l'importo di cui alla tabella dell'onorario per la classe E 20 pari ad € 1.600.000,00, il progetto potrà riguardare interventi anche di altre categorie ed in particolari: Strutture S 03 ed Impianti IA 01 – IA 02 – IA 03, purché l'importo complessivo sia non inferiore ad € 2.400.000,00.</p>		
<i>SUB CRITERI DI CUI ALLA LETTERA A</i>		SUB PESI

A	A.1	Professionalità e adeguatezza dell'offerta valutata con particolare riferimento alla capacità progettuale a livello architettonico unita alla padronanza degli strumenti relativi alla fattibilità dell'adeguamento e manutenzione dell'edificio scolastico esistente, alla sua funzionalità e fruibilità, all'integrazione nel contesto urbano e sociale.	18	40
	A.2	Professionalità e adeguatezza dell'offerta valutata con particolare riferimento alla capacità progettuale a livello strutturale unita alla padronanza degli strumenti relativi alle verifiche statiche, sismiche e alla fattibilità della messa in sicurezza dell'edificio scolastico esistente.	14	
	A.3	Professionalità valutata con riferimento alla capacità di progettare interventi impiantistici ad elevato risparmio energetico (efficientamento energetico) e ad alta tecnologia (solare termico, fotovoltaico, geotermico, recupero acque piovane, fitodepurazione, illuminotecnica etc.), di edifici certificati energeticamente in classe adeguata.	8	
Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.				
<i>SUB CRITERI DI CUI ALLA LETTERA B</i>			<i>SUB PESI</i>	
B	B.1	Le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione e che intende sviluppare in relazione alle esigenze della committenza riguardo al contesto territoriale ed ambientale in cui insisterà l'intervento.	10	30
	B.2	Le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere.	8	
	B.3	Le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione dei progetti, ecc)	7	
	B.4	Le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, desunte: 1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche; 2. di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione; 3. dell'organigramma del gruppo di lavoro adibito all'espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.	5	

- a) la documentazione ad illustrazione dell'offerta tecnica deve essere presentata con le seguenti modalità:
- a.1) **relazione metodologica sullo svolgimento dell'incarico**: una relazione descrittiva costituita da non più di 20 pagine (facciate) in formato A4 con carattere di scrittura minimo 10;
- b) ai fini della precedente lettera a), per "cartelle formato A4" si intendono facciate in formato ISO A4, per "cartelle formato A3" si intendono facciate in formato ISO A3; nel conteggio una "cartella formato A3" può essere surrogata da due "cartelle formato A4"; le cartelle con contenuto di testo devono essere scritte con caratteri non inferiori al corpo 10 (dieci punti) e non più di 50 (cinquanta) righe per facciata, in ogni caso con il limite di 4.000 battute per pagina; non sono computati gli spazi, le righe in bianco, nonché le cartelle utilizzate per i sommari e le copertine;
- c) le cartelle devono essere unite in fascicoli distinti e distinguibili, utilizzando un fascicolo per ciascuno degli elementi di valutazione di cui al presente Capo 3, distintamente per sub-elementi nel caso l'elemento sia articolato e suddiviso in sub-elementi, in ogni caso con una soluzione di continuità nella presentazione che consenta di distinguere la documentazione di pertinenza di ciascuno dei predetti elementi e sub-elementi di valutazione;
- d) in merito alle formalità della documentazione:
- d.1) tutta la documentazione dell'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni

foglio; qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. N di n. NN», oppure «N/NN», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. NN pagine» (dove "N" è il numero di ciascuna pagina e "NN" il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal concorrente;

- d.2) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituiti, devono essere sottoscritte, con le modalità di cui al precedente punto d.1), da tutti gli operatori economici raggruppati;
- e) dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o di tempo oggetto di valutazione contenuti nella busta «**Offerta economica**»; pertanto nell'offerta tecnica non devono essere contenuti importi o tempistiche in valori assoluti;
- f) l'offerta tecnica:
 - f.1) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
 - f.2) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - f.3) non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione o altre condizioni che non consentano l'individuazione di un'offerta da valutare in modo univoco;
- g) all'offerta tecnica si applica la soglia di sbarramento di cui alla Parte seconda, Capo 3.3, lettera d).

4. **Contenuto della seconda busta interna - «Offerta economica»**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica e temporale, a pena di esclusione, fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel presente Capo.

4.1. **Offerta prezzo (Peso 20).**

L'offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui al **punto II.2.6) del bando di gara**, con le seguenti precisazioni:

- a) il foglio dell'offerta, in bollo, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione presentata;
- b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) il ribasso è indicato con non più di 3 (TRE) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- d) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- e) il ribasso offerto è unico e si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione dell'importo posto a base di gara;
- f) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**: ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
 - f.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta su ciascun foglio dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
 - f.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia stato presentato unitamente alla documentazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.2).

4.2. **Offerta tempo (Peso 10).**

Termine di esecuzione: A tal proposito i tempi di redazione in ribasso a quelli indicati nel disciplinare dovranno essere per il progetto definitivo non superiori a gg. 50 e non inferiori a gg. 30 dalla data di

sottoscrizione del contratto e, per la redazione del progetto esecutivo, non superiori a gg. 50 e non inferiori a gg. 30, dall'approvazione del progetto definitivo.

L'Offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul tempo di esecuzione, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso percentuale sul tempo è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere;
- b) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) qualora l'offerta sia indicata come di ribasso e sia preceduta dal segno negativo «-» (meno), non si applica il principio algebrico del doppio negativo corrispondente al positivo e l'offerta viene considerata in ogni caso come di ribasso percentuale;
- d) il tempo di esecuzione risultante dal ribasso, se risulta con frazione di giorno è arrotondato al giorno intero, con arrotondamento all'unità di giorno superiore qualora cada esattamente a metà;
- e) il tempo risultante dall'offerta costituisce il termine vincolante contrattualmente per le obbligazioni, indipendentemente dalle sue modalità di valutazione in sede di gara, e si applica indistintamente e proporzionalmente a tutte le prestazioni parziali che costituiscono l'incarico.

5. Altre condizioni rilevanti per la partecipazione:

5.1. Raggruppamenti temporanei:

- a) All'operatore economico capogruppo mandatario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti minimi:
 - il requisito del fatturato globale in servizi, nella misura di almeno il 40% per cento di quanto richiesto al candidato singolo ai sensi del precedente Capo 2.2;
 - il requisito dei lavori per i quali sono stati volti i servizi, limitatamente ai lavori della classe/categoria E16, nella misura di almeno il 40 per cento di quanto richiesto al candidato singolo ai sensi del precedente Capo 2.3, lettera b);
 - il requisito del personale tecnico utilizzato nel triennio, nella misura di almeno il 40 per cento (arrotondato all'unità inferiore) di quanto richiesto al candidato singolo ai sensi del precedente Capo 2.3, lettera d);
- b) il requisito dei "servizi di punta" (coppie di lavori per i quali sono stati svolti i servizi), non è frazionabile tra i diversi operatori economici per quanto riguarda il singolo lavoro per il quale sono stati svolti i servizi; pertanto:
 - ciascuno dei due lavori può essere riferito ad un diverso operatore economico;
 - l'importo del singolo lavoro che concorre al requisito, non è frazionabile tra i diversi operatori economici o tra un operatore economico concorrente ed un ausiliario;
 - il requisito può essere raggiunto sommando, in ogni caso, non più di due lavori, ancorché imputabili a due (e non più di due) diversi operatori economici raggruppati ognuno dei quali è titolare dei servizi relativo al singolo lavoro;
- c) qualora un operatore economico del raggruppamento temporaneo ricorra all'avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, i requisiti richiesti al predetto operatore economico possono essere raggiunti cumulando quelli messi a disposizione dall'operatore economico ausiliario alle condizioni di cui al successivo Capo 5.2; è fatto salvo il limite al frazionamento del requisito di cui alla precedente lettera b).

5.2. Avvalimento.

In applicazione dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:

- a) l'avvalimento è ammesso per tutti i requisiti economico finanziari di cui al **punto III.1.2) del bando di gara** e tecnico organizzativi di cui al **punto III.1.3 del bando di gara**; è fatto salvo il divieto di frazionamento di ciascun singolo lavoro che concorre al requisito di cui al precedente Capo 2.3, lettera c);
- b) non è ammesso l'avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al **punto III.1.1) del bando di gara** e al precedente Capo 2.4;
- c) non è ammesso l'avvalimento dei servizi svolti e utilizzati al fine dell'elemento tecnico «Qualità dei progetti svolti» all'interno dell'offerta tecnica di cui al precedente Capo 3, numero 1;
- d) alla documentazione amministrativa di cui al Capo 2 devono essere allegati:
 - d.1) una dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la

partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;

- d.2) una o più dichiarazioni dell'operatore economico ausiliario con le quali quest'ultimo:
- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui al precedente Capo 2.1;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e di cui si avvale il concorrente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità richieste ai concorrenti;
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio, né che partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto concorrente oltre che ausiliaria;
 - attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- d.3) originale o copia autentica del contratto con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile e all'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione; in presenza dei predetti contenuti, in ragione della libertà delle forme contrattuali, per l'ammissione, è sufficiente che risulti la inequivocabile volontà delle parti di stipulare un contratto di avalimento, purché sia evidente ed inequivocabile la prova dell'intervenuto accordo ai sensi dell'articolo 1321 del codice civile; nel caso di avalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo con riferimento al concorrente e all'operatore economico ausiliario.

5.3. Reti di imprese e Contratti di rete.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese concorrenti in reti di imprese di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall'articolo 42, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:

- a) gli estremi dell'atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all'appalto;
- b) le generalità complete dell'Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l'assenza delle cause di esclusione di cui al precedente Capo 2.1;
- c) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
- c.1) sono individuate quali esecutrici dei lavori;
 - c.2) mettono in comune i requisiti di cui ai precedenti Capo 2.3, se diverse da quelle di cui al precedente punto c.1);
- d) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al precedente Capo 2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnica di cui ai precedenti Capi 2.2 e 2.3, per tutte le imprese di cui alla precedente lettera c);
- e) ai sensi dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili.

5.4. Sopralluogo assistito in sito.

Se il concorrente intende effettuare il sopralluogo assistito in sito o la presa visione degli atti, trovano applicazione le seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. (per concorrenti organizzati in forma societaria) o certificato di iscrizione ad Ordini o Albi professionali, può essere fatto anche da

soggetto diverso solo se munito di procura notarile o da un dipendente se munito di atto di delega scritto;

- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera a), la data e l'ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le modalità e nei termini di cui alla Parte terza, Capo 2, lettera b), la data e l'ora della visita di sopralluogo;
- c) ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo sia già costituito che non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati;
- e) in caso di consorzio stabile il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato.

6. Cause di esclusione in fase di ammissione:

- a) sono esclusi, senza che si proceda all'apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico di invio:
 - a.1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al **punto IV.2.2) del bando di gara**, indipendentemente dall'entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
 - a.2) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della gara o la denominazione dell'offerente; in caso di raggruppamento temporaneo è sufficiente l'indicazione dell'operatore economico designato mandatario o capogruppo;
 - a.3) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - a.4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
- b) sono esclusi, dopo l'apertura del plico d'invio e prima dell'apertura delle buste interne, i concorrenti:
 - b.1) il cui plico d'invio non contiene la busta interna della «**Offerta tecnica**» o la busta interna della «**Offerta economica e temporale**» oppure la cui offerta economica è fuori dalla busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest'ultima;
 - b.2) la cui busta interna della «**Offerta tecnica**» oppure della «**Offerta economica e temporale**» presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l'integrità o da consentirne l'apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
 - b.3) che non hanno effettuato nei termini il versamento all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi del Capo 2, lettera j), o abbiano effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita, anche via fax o posta elettronica, in seguito a richiesta effettuata in sede di gara, in tempo utile prima della conclusione della seduta di gara dedicata all'ammissione di cui alla Parte seconda, Capo 2, lettera c);
 - b.4) che hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati;
 - b.5) la cui cauzione è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione;
- c) sono altresì esclusi prima dell'apertura delle buste interne, gli offerenti:
 - c.1) che non hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste, quand'anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano rinvenute nella busta interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara; per gli operatori nazionali l'esclusione non opera in assenza della dichiarazione di cui al Capo 2.1, numero 1), purché siano dichiarate in modo idoneo e sufficiente le indicazioni necessarie alla consultazione d'ufficio dei Registri della Camera di Commercio,

- Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio;
- c.2) che hanno presentato una o più d'una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o dichiarante;
 - c.3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d'uno dei requisiti di partecipazione in misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d'una delle qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 - c.4) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, oppure che non hanno dichiarato alcuna delle seguenti condizioni alternative:
 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
 - c.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo:
 - se già costituito, non hanno prodotto l'atto di mandato cui al Capo 2, lettera f), punto f.1);
 - se da costituirsi, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui al Capo 2, lettera f), punto f.2), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta ai sensi del Capo 4.1, lettera f), punto f.2);
 - hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato;
 - c.6) che, in caso di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono oppure tale consorziato incorre in una delle cause di esclusione di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
 - c.7) i cui eventuali operatori economici ausiliari incorrono in una delle condizioni di cui alla presente lettera c) o alla successiva lettera d), in quanto pertinenti;
- d) sono comunque esclusi gli offerenti:
- d.1) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
 - d.2) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - d.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - d.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;

1. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016, applicando il metodo del confronto a coppia, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4 e con le seguenti precisazioni:

- a) l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria definitiva, purché regolarmente giustificata qualora ricorrano le condizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) **offerte anormalmente basse**: ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m .i., sono considerate anormalmente basse le offerte che, ottengono contemporaneamente:
 - un punteggio relativo al prezzo di cui al successivo Capo 4, «Offerta di prezzo», pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento prezzo (nel caso di specie pari o superiore a 16 su 100);
 - la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi (nel caso di specie pari o superiore a 64 su 100);
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

1.1 L'offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri, di seguito elencati:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a) offerta tecnica: | max punti 70/100: |
| b) offerta economica: | max punti 20/100 |
| c) offerta temporale : | max punti 10/100 |

Le offerte saranno esaminate e valutate da un'apposita Commissione giudicatrice, nell'osservanza delle modalità previste in via transitoria con DGC n. 220 del 13/12/2016.

2. Fase iniziale di ammissione alla gara.

Il Dirigente responsabile dell'affidamento di gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.2.7) del bando di gara** per l'apertura dei plichi pervenuti, in seduta pubblica, dopo aver numerato progressivamente i plichi pervenuti nei termini:

- a) provvede a verificare:
 - a.1) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
 - a.2) dopo l'apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta tecnica**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; inoltre appone accanto ad ogni numero una lettera progressiva secondo la corrispondenza «1 = A; 2 = B ecc.» tenendo presente che la progressione delle lettere è continua anche se mancano talune offerte in quanto escluse;
 - a.3) la correttezza formale e il confezionamento delle buste interne contenenti la «**Offerta economica e temporale**», dopo aver numerato progressivamente le buste in modo univoco con i relativi plichi; in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione; diversamente provvede ad apporre all'esterno della busta dell'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le buste per l'offerta sul banco degli incanti;
- b) sulla base della documentazione contenuta nel plico, provvede inoltre a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni, nonché a verificare:
 - b.1) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.2) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili hanno indicato di concorrere, non abbiano

presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- b.3) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente o in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte concorrenti, oppure si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte concorrenti;
- c) provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi si procede ai sensi della successiva lettera f);
- f) il soggetto che presiede la Commissione giudicatrice, di cui all'art.77 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., per la valutazione dell'offerta tecnica ed economica, nominata nel rispetto di quanto previsto dalla delibera di G.C. 220/2016:
 - f.1) fissa, la data e l'ora della nuova seduta pubblica per l'apertura della «**Offerta tecnica**», e provvede a farla comunicare ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo;
 - f.2) procede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica e temporale**» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella sua esclusiva disponibilità;
 - f.3) dà atto che le operazioni di apertura di cui al precedente punto f.1), saranno effettuate dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., in seduta pubblica, al solo fine di constatarne la presenza e la regolarità formale, senza alcun esame di merito o altra valutazione della stessa; successivamente la Commissione giudicatrice procederà in seduta riservata all'esame di merito delle offerte tecniche;
- g) in deroga a quanto previsto alla lettera a), può chiedere ai presenti, diversi dai componenti del seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione ai requisiti di cui all'articolo 80, del D.lgs.50/2016;
- h) può sospendere la seduta di gara se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero dei concorrenti, cause impreviste di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate; in tutti i casi di sospensione della seduta, da qualunque causa determinata, provvede ai sensi della precedente lettera f), punti f.1) e f.2).
- i) se vi è un solo concorrente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara, omettendo la nomina della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 co.12 del decreto legislativo n. 50 del 2016; in tal caso le operazioni di cui ai successivi Capo 3 e Capo 4 sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni di cui alla precedente Parte prima, Capo 3 e Capo 4.

3. Apertura della busta interna «Offerta tecnica», valutazione e formazione graduatoria provvisoria.

3.1. Apertura della busta interna «Offerta tecnica».

La Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

- a) in una seduta aperta agli offerenti, della quale è stata data notizia agli stessi offerenti ai sensi del precedente Capo 2, lettera f), punto f.2), con le modalità di cui alla Parte terza, Capo 1, lettera g), procede all'apertura delle buste interne «**Offerta tecnica**», al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, per titoli o altri elementi identificativi, siglando o facendo siglare ad un componente della Commissione la relativa documentazione; quindi dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei alla Commissione giudicatrice ad allontanarsi dal locale;
- b) in una o più sedute riservate, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste interne della «**Offerta tecnica**», all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al successivo Capo 3.2.

3.2. Valutazione dell'Offerta tecnica.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'offerta tecnica contenuta nella busta della «**Offerta tecnica**» di cui alla Parte Prima, Capo 3.

- a) ai fini dei giudizi, non sono considerati le attività, le risorse, la documentazione o gli altri aspetti proposti che siano mere ripetizioni di obblighi legislativi o regolamentari; non sono altresì considerati le attività, le risorse, la documentazione o gli altri aspetti proposti che siano ridondanti, sproporzionati o palesemente eccedenti quanto necessario all'espletamento del servizio in relazione alle modalità di svolgimento delle prestazioni così come offerte;
- b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un punteggio da ciascun commissario con il metodo del «confronto a coppie»; se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
- c) l'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto di quanto previsto dalla Parte prima, Capo 3, utilizzando i criteri di cui alla precedente lettera a), sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;
- d) limitatamente all'elemento A (Qualità della professionalità desunta da progetti analoghi) l'attribuzione dei punteggi ai sub-elementi avviene cumulativamente prendendo in esame e considerazione complessivamente tutti i progetti presentati in unica soluzione;
- e) per ciascun sub-elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

$$V(a)_i = P_i / P_{max}$$

dove:

- V(a)_i** è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun sub-elemento (i), variabile da zero a uno;
- P_i** è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento dell'offerta in esame;
- P_{max}** è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari al sub-elemento tra tutte le offerte;

- f) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo elemento suddiviso in sub-elementi, il valore massimo del peso dell'elemento medesimo previsto dal bando di gara, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera attribuito all'elemento, come segue.

$$K_a = A_i / A_{max} \quad e \quad K_b = B_i / B_{max}$$

dove:

- K_a** e **K_b** sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti all'offerta in esame, in relazione rispettivamente all'elemento A e all'elemento B;
- A_i** e **B_i** sono le somme dei punteggi attribuiti ai singoli-sub elementi che compongono relazione rispettivamente all'elemento A e all'elemento B, dell'offerta in esame;
- A_{max}** e **B_{max}** sono i punteggi massimi, riferiti all'offerta tecnica migliore, in relazione rispettivamente all'elemento A e all'elemento B.

3.3. Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) dell'offerta tecnica moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) previsto in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche, limitatamente agli elementi delle stesse offerte tecniche, e alla loro somma, formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte tecniche, come segue:

$$K_i = A1i \cdot Pa1 + A2i \cdot Pa2 + A3i \cdot Pa3 + B1i \cdot Pb1 + B2i \cdot Pb2 + B3i \cdot Pb3 + B4i \cdot Pb4$$

dove:

K_i è il punteggio totale attribuito al concorrente iesimo;
A1i, A2i, A3i, B1i, B2i, B3i, B4i, sono coefficienti compresi tra 0 e 1, espressi in valori centesimali, attribuiti al concorrente iesimo:
 - il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
 - il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta;
Pa1, Pa2, Pa3, Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 Sono i fattori ponderali (sub pesi) di cui alla suddetta tabella

I coefficienti A1i, A2i, A3i, B1i, B2i, B3i, B4i, sono determinati ciascuno come media dei coefficienti calcolati dai singoli Commissari mediante il metodo del "confronto a coppie", secondo le linee guida.

- c) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegate al verbale;
 d) non è richiesto all'offerta tecnica il raggiungimento di un coefficiente o di un punteggio minimo;

4. Apertura della busta interna «Offerta economica», valutazione e formazione graduatoria finale.

4.1. Apertura della busta interna «Offerta economica e temporale».

Il Dirigente responsabile dell'affidamento del servizio, nel giorno e nell'ora comunicati ai concorrenti ammessi con le modalità di cui alla Parte Terza, Capo 1, lettera g), con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo, procede alla lettura della graduatoria provvisoria, relativa alle offerte tecniche, constata l'integrità delle buste interne della «Offerta economica» contenenti le offerte a valutazione quantitativa vincolata, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale del ribasso offerto, in lettere, di ciascun concorrente;
- d) ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse;
- e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo i concorrenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- f) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo Capo 6;

4.2. Valutazione dell'Offerta economica e temporale.

La valutazione delle offerte economica e temporale di cui al **punto 4.1 e 4.2 della PARTE II del disciplinare di gara**, in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della «Offerta economica e temporale»), avviene attribuendo un coefficiente, al ribasso percentuale sul prezzo di cui alla precedente Parte Prima, Capo 4.1, come segue:

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie.

Si specifica che per l'offerta temporale, il ribasso è da applicarsi sull'intero periodo necessario alla prestazione progettuale a base d'asta (100gg.= 50gg.def+ 50gg.esec.), tenendo conto che dovrà essere specificato il tempo di esecuzione del progetto definitivo e quello di esecuzione del progetto esecutivo, che comunque non potranno superare il minimo temporale di gg.30 cadauno. Pertanto il ribasso % offerto non potrà superare il 40%.

4.3. Individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e formazione della graduatoria finale.

La Commissione giudicatrice, senza soluzione di continuità, procede:

- a) all'attribuzione del punteggio a ciascun elemento (indice di valutazione) moltiplicando il relativo coefficiente per il peso (ponderazione) in corrispondenza dell'elemento medesimo;
- b) alla formazione della graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente, mediante l'applicazione della formula:

$$K_i = A_i * P_a + B_i * P_b + C_i * P_c + D_i * P_d$$

dove:

- K_i** è l'indice di valutazione dell'offerta in esame (punteggio totale in graduatoria);
A_i, B_i, C_i, D_i sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimali, attribuiti agli elementi dell'offerta del concorrente in esame;
P_a P_b P_c P_d sono i pesi di ciascuno degli elementi di valutazione, indicati al **punto 1.1 del disciplinare di gara**;

- c) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente;
- d) se ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), il Presidente del seggio di gara:
 - d.1) sospende la seduta di gara
 - d.2) nello stesso caso archivia in luogo protetto le buste interne della «**Offerta tecnica**» e della «**Offerta economica**» nella stanza / armadio / cassaforte la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del Segretario di Commissione;
 - d.3) rimette gli atti alla Commissione giudicatrice di cui all'art.77 del d.lgs.50/2016 al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi del successivo Capo 10;
- e) se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente Capo 1, lettera b), proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta;
- f) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, dispone l'aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
- g) dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

5. Verbale di gara:

- a) tutte le operazioni sono verbalizzate;
- b) sono verbalizzate altresì le motivazioni relative alle esclusioni;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota tali osservazioni, eventualmente allegando al verbale note scritte del concorrente, se giudicate pertinenti al procedimento di gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al successivo Capo 10 avviene in seduta riservata e se concluso con l'esclusione sono verbalizzate le relative motivazioni.

6. Cause di esclusione in fase di aggiudicazione:

- a) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta tecnica**», le offerte:
 - a.1) non sottoscritte dall'operatore economico concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non sottoscritte da tutti gli operatori economici;
 - a.2) in contrasto con disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
 - a.3) in contrasto con le indicazioni che la documentazione e base di gara, ai sensi della Parte prima, Capo 3, individua come prescrittive;
 - a.4) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo o l'offerta di tempo;
 - a.5) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
 - a.6) che esprimono o rappresentano soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione anche ad uno solo dei sub-elementi di valutazione;
- b) sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «**Offerta economica e temporale**», le offerte:
 - b.1) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati;

- b.2) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo a base d'appalto, oppure in misura meno vantaggiosa per la Stazione appaltante rispetto a quanto posto a base di gara; oppure che recano l'indicazione di un'offerta percentuale espressa in cifre ma non in lettere;
- b.3) che recano, in relazione all'indicazione delle offerte percentuali in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;
- b.4) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della Stazione appaltante;
- b.5) che, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, non contengono l'impegno a costituirsi o non individuano l'operatore economico concorrente capogruppo o contiene altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che tale impegno risulti già dichiarato nella documentazione presentata ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera f), punto f.2);
- b.6) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente Capo 4.1, lettera e);
- c) sono comunque escluse le offerte:
 - c.1) di offerenti che incorrono in una delle cause di esclusione di cui alla Parte prima, Capo 6, che per qualsiasi motivo non siano state rilevate in precedenza;
 - c.2) di offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 - c.3) la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, ancorché non indicate nel presente elenco;
 - c.4) la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

7. Aggiudicazione:

- a) La Commissione formula una proposta di aggiudicazione:
 - a.1) all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - a.2) all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera b);
 - a.3) alla comprova, con le modalità di cui al successivo Capo 9, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario;
- b) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 5, e dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proposta di aggiudicazione è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 giorni, trascorsi i quali l'aggiudicazione provvisoria si intende approvata; anche prima della scadenza del predetto termine la Stazione appaltante, in assenza di condizioni ostative, può adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva, assorbente l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria;
- c) ai sensi dell'articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione definitiva è disposta in ogni caso con provvedimento esplicito, non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell'aggiudicatario e dell'assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento:
 - c.1) all'assenza di provvedimenti ostativi relativi alla disciplina vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata (antimafia) di cui agli articoli 6 e 67, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2011, documentabile con le modalità di cui all'articolo 99, comma 2-bis dello stesso decreto legislativo;
 - c.2) alla regolarità contributiva, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, limitatamente agli operatori economici con dipendenti o a soci di società non iscritti a casse di previdenza professionali autonome;
 - c.3) alla veridicità di ogni altra dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c.4) all'assenza di ogni altra condizione ostativa all'aggiudicazione, prevista da disposizioni

normative;

d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate;

d.2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate;

e) l'aggiudicazione definitiva è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo; nel caso in cui si sia proceduto all'esame delle giustificazioni di una o più offerte anormalmente basse, l'aggiudicazione provvisoria avviene in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta giudicata congrua in quanto adeguatamente giustificata; nello stesso caso le comunicazioni e le pubblicazioni sono effettuate alla conclusione del relativo procedimento;

f) l'offerta tecnica dell'aggiudicatario, con riferimento all'elemento di cui al punto II.2.5 del Bando riferito alle modalità delle prestazioni, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Contratto disciplinare di incarico; i vincoli negoziali di natura economica sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario e il corrispettivo del servizio non terrà conto di eventuali prestazioni maggiori, diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario;

g) il ribasso sul prezzo offerto dall'aggiudicatario di cui alla Parte prima, Capo 4.1, si applica nella stessa misura a tutte le prestazioni parziali come previste dal contratto disciplinare di incarico;

8. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell'aggiudicatario:

a) l'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a:

a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;

a.2) fornire l'attestazione di regolarità contributiva alle Casse professionali autonome dei professionisti appartenenti all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

a.3) se l'operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del servizio;

a.4) munirsi, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 27 del 2012, di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, ad eccezione della progettazione da porre a base di gara, come richiesta al **punto III.1, del bando di gara**;

a.5) depositare la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale limitatamente al corrispettivo per la direzione dei lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, eventualmente incrementato ai sensi del citato articolo 103, comma 1, con le caratteristiche di alla precedente Parte prima, Capo 2, lettera m);

- a.6) **l'aggiudicatario è obbligato, altresì, a rimborsare alla stazione appaltante (art.216 co.11), entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, le somme sostenute dalla stessa per la pubblicazione sulla GURI, per un importo presunto di € 3.508,89.**
- b) l'aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la stipula del contratto se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
- b.1) una dichiarazione cumulativa:
- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b.2) in caso di aggiudicatario organizzato in forma societaria o consortile: i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b.3) limitatamente agli operatori economici con dipendenti o a soci di società non iscritti a casse di previdenza professionali autonome, i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza;
- b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l'aggiudicatario occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; fino al 31 maggio 2013, ai sensi del secondo periodo della norma citata, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
- c.1) da tutti gli operatori economici raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuno di essi, per il tramite del capogruppo mandatario, se l'aggiudicatario è un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'articolo 48, commi 1, 12 e 13, del Codice dei contratti;
- c.2) dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione consortile;
- d) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

9. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

9.1. Documentazione da presentare a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

La documentazione da presentare a comprova dei requisiti di cui alla Parte prima, Capo 2.2 e Capo 2.3, è la seguente:

- a) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale richiesti (fatturato in servizi tecnici), è costituita:
- a.1) per i concorrenti in forma societaria, da copia dei bilanci accompagnati dalla dichiarazione o

- nota di deposito, con le relative note integrative;
- a.2) per i concorrenti in forma diversa da quella societaria, da copia delle dichiarazioni annuali dei redditi e ai fini I.V.A. accompagnate dalla ricevuta di presentazione o di invio;
 - a.3) registri dei corrispettivi, delle fatture ai fini I.V.A., per l'annualità per la quale non sia ancora scaduto il termine per il deposito del bilancio o per la presentazione delle dichiarazioni annuali;
 - a.4) qualora il concorrente abbia svolto anche attività diverse dalle prestazioni di servizi tecnici e dalla documentazione di cui ai precedenti punti a.1), a.2) e a.3) non siano rilevabili separatamente gli importi dei predetti servizi, la documentazione deve essere corredata di apposita dichiarazione che indichi separatamente gli importi di fatturato in servizi da quello relativo alle attività diverse;
 - a.5) per tutti i concorrenti, da copia delle dichiarazioni alle casse professionali di previdenza;
 - a.6) altra documentazione probatoria indicata dalla Stazione appaltante nella lettera di richiesta;
- b) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale, (lavori per i quali sono stati svolti i servizi) per un numero di lavori tra quelli dichiarati dai concorrenti, sufficiente al raggiungimento dei requisiti prescritti, è costituita dalle dichiarazioni dei committenti, dai provvedimenti autorizzativi degli interventi, dai provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico, dalle fatture di liquidazione, dagli eventuali certificati di collaudo o di regolare esecuzione, dalla documentazione contabile dei lavori, ovvero da qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate in sede di gara; dalla documentazione devono comunque risultare direttamente o, in assenza, mediante ulteriore dichiarazione in calce da parte del rappresentante del committente (se si tratta di lavoro pubblico), ovvero dello stesso tecnico (se si tratta di lavoro privato):
- b.1) la descrizione del servizio (livello della progettazione, direzione dei lavori, ecc.), così come definito nelle tabelle allegate al d.m. (giustizia) 4 aprile 2001;
 - b.2) il periodo temporale di svolgimento del servizio (inizio e ultimazione);
 - b.3) gli importi dei lavori, con la suddivisione per classi e categorie di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949;
 - b.4) i professionisti che hanno svolto il servizio;
- c) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale, (la coppia dei lavori relativi per i quali sono stati svolti i cosiddetti "servizi di punta") è la medesima prevista alla precedente lettera b);
- d) la documentazione relativa ai requisiti di ordine speciale, richiesti al **punto III.1.3) del bando di gara** (personale tecnico utilizzato), è costituita da:
- d.1) per i soci attivi, dall'estratto del libro dei soci e dalle dichiarazioni trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ai sensi degli articoli 254 e 255 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - d.2) per i dipendenti dai libri matricola e dai libri paga, per i periodi fino al 31 dicembre 2008, dal libro unico del lavoro di cui al d.m. 9 luglio 2008 per i periodi a partire dal 1° gennaio 2009, nonché, ove ritenute utili, dalle denunce o distinte relative ai versamenti contributivi;
 - d.3) per i professionisti consulenti con contratti almeno su base annua che abbiano fatturato almeno il 50% al concorrente, iscritti ai rispettivi e muniti di partita IVA, dalla copia del relativo contratto, da copia delle fatture o da copia dei registri fiscali che riportino queste ultime;
 - d.4) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui al Titolo VII, Capo 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, (esclusi i titolari di prestazioni occasionali di cui all'articolo 61, comma 2, dello stesso decreto), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;
 - d.5) per i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i contratti in corso al 24 ottobre 2003 (ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come parzialmente annullato dal Corte Costituzionale, sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399), dalla copia del relativo contratto e dalle distinte dei versamenti contributivi;
 - d.6) la documentazione deve essere corredata da un prospetto di calcolo dettagliato dei periodi computabili (dalla data di inizio alla data finale del rapporto giuridico con il concorrente) nei quali ciascun soggetto facente parte del personale tecnico è stato utilizzato nelle annualità utili, secondo il metodo impiegato per il calcolo del requisito e descritto nella Parte prima, Capo 2.3, lettera d); tale prospetto deve essere redatto con i criteri di cui allo schema seguente:

Primo anno: dal <input type="text" value="__/__/20__"/> al <input type="text" value="__/__/20__"/>						
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data (**) iniziale	Data (***) finale	Giorni utili
1						
2						
...						
n-1						
n						
X1 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel primo anno				Parte prima, Capo 2.3.5, punto b.2)
Secondo anno: dal <input type="text" value="20__"/> al <input type="text" value="__/__/20__"/>						
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data (**) iniziale	Data (***) finale	Giorni utili
1						
2						
...						
n-1						
n						
X2 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel secondo anno				Parte prima, Capo 2.3.5, punto b.2)
Terzo anno: dal <input type="text" value="__/__/20__"/> al <input type="text" value="__/__/20__"/>						
Num.	Cognome	Nome	Ruolo (*)	Data (**) iniziale	Data (***) finale	Giorni utili
1						
2						
...						
n-1						
n						
X3 =	$\sum (1 \div n)$	Giorni totali nel terzo anno				Parte prima, Capo 2.3.5, punto b.2)
Calcolo come descritto alla Parte prima, Capo 2.3, lettera d):						
X =	X1 + X2 + X3	Giorni totali complessivi nei tre anni				
Y =	X / 365	Personale (anni uomo) complessivo nei tre anni				
Z =	Y / 3	Personale medio annuo (nel triennio)				
(*)	Individuare il ruolo tra quelli di cui alla Parte prima, Capo 2.3, lettera d), punto d.1).					
(**)	Se la data di inizio del rapporto è anteriore all'annualità considerata indicare come "data iniziale" la data di inizio della stessa annualità.					
(***)	Se il rapporto è ancora in corso alla fine dell'annualità considerata, indicare come "data finale" la data finale della stessa annualità.					

3

9.2. Mancata comprova dei requisiti.

- a) quando la prova di cui al precedente Capo 9.1 non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, oppure non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza;

- b) in caso di raggruppamento temporaneo la documentazione deve riguardare tutti i soggetti raggruppati; l'esclusione di un operatore economico raggruppato ai sensi della precedente lettera a) comporta l'esclusione dell'intero raggruppamento temporaneo, anche qualora gli altri operatori economici raggruppati abbiano correttamente dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto previsto dal bando di gara;
- c) in caso di consorzio stabile la documentazione deve riguardare il consorzio e i consorziati che concorrono ai requisiti del consorzio nonché ai consorziati indicati per l'esecuzione del servizio se diversi;
- d) in caso di avvalimento la documentazione deve riguardare anche l'operatore economico ausiliario; la mancata comprova dei requisiti dell'operatore economico ausiliario comporta l'esclusione del concorrente, anche qualora lo stesso concorrente abbia correttamente dimostrato il possesso dei propri requisiti.

Si precisa che i documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni saranno acquisiti d'ufficio ai sensi dell'art. 43 co. 1 del D.P.R. 445/2000 come modificato dall'art. 15 della L. 12/11/2011 n. 183.

10. Verifica delle offerte anormalmente basse: quando ricorre una delle condizioni di cui al precedente Capo 1, lettera c), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle prestazioni singole o elementari, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto dell'offerta;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

10.1. Modalità di verifica delle giustificazioni: la verifica avviene, in seduta riservata:

- a) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri di cui al successivo Capo 8.2;
- b) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, tenendo anche conto dei parametri ai sensi dell'art.97 co.5 del d.lgs.50/2016

8.2. Contenuto delle giustificazioni

a) le giustificazioni devono riguardare:

- a.1) l'economia del procedimento di svolgimento dei servizi;
- a.2) le soluzioni tecniche o procedurali adottate nello svolgimento dei servizi;
- a.3) l'originalità dei servizi proposti dall'offerente;
- a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE in coerenza con l'art.97 co.7 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Le giustificazioni:

- 1)** devono essere presentate in forma di relazione analitica e, qualora ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei prezzi unitari e da un proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del servizio;
- 2)** devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.

10.2. Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono

riguardare:

- a.1) l'economia del procedimento di esecuzione del servizio;
 - a.2) le soluzioni tecniche adottate;
 - a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i servizi;
 - a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell'articolo 97, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
- b.1) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se le prestazioni sono soggette al divieto di subappalto di cui all'articolo 31 co.3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - b.2) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto se i prezzi praticati dal subappaltatore sono incompatibili con l'offerta presentata, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.3) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
- c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse al servizio;
 - c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.3) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l'appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
- d.1) a specifiche prestazioni per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.3) ai materiali di consumo: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
 - d.4) alle apparecchiature hardware e software e alle altre attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.5) ai costi di trasporti e delle trasferte;
 - d.6) spese generali e costi indiretti: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'operatore economico;
 - gestione e direzione del servizio;
 - eventuali consulenze, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - eventuale trasporto, vitto e alloggio del personale;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l'incasso delle fatturazioni relative agli acconti;
 - premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - consumi di energia, sempre che non siano compresi e dichiarati all'interno di altri costi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.7) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
- e.1) non sono ammesse in alcun caso in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;

- e.2) possono riguardare il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore e dell'area territoriale di pertinenza;
- e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
- e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.

PARTE TERZA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI

1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni:

- a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
- a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
- a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- a.3) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti agli eventuali operatori economici ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza;
- a.4) si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o da altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
- b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo numero 2, che il concorrente può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative al concorrente medesimo;
- c) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;
- d) le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83 comma 9 del decreto legislativo 50/2016;
- e) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, 90, e 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- g) le comunicazioni della stazione appaltante agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della Parte prima, Capo 2, lettera i), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016; in caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati; in caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione:

- a) ai sensi dell'articolo 75, del decreto legislativo n. 50 del 2016 le richieste di informazioni, di chiarimenti o di documentazione, sono presentate esclusivamente in forma scritta (anche mediante pec o e-mail), in ogni caso entro 5 giorni precedenti la scadenza di cui al **punto IV.2.2) del bando di gara**, al Responsabile del procedimento, ai seguenti recapiti:

Telefono:	+390883/290441	Telefono:	+390883290444		
e-mail ordinaria:	s.quacquarelli@comune.andria.bt.it l.liddo@comune.andria.bt.it				
e-mail certificata (PEC):	lavoripubblici@cert.comune.andria.bt.it				
Ente	COMUNE DI ANDRIA	Ufficio	Settore Lavori Pubblici Manutenzione		

				e Ambiente
Via/piazza	Piazza Umberto I		num.	
CAP/ZIP	76123	Località	ANDRIA	Provincia BT

- b) le richieste di cui alla lettera a) sono ammesse a mezzo telefonico solo se confermate in forma scritta entro il secondo giorno feriale successivo e comunque entro i termini di cui alla stessa lettera a);
- c) se le richieste pervengono in tempo utile entro il termine di cui alla lettera a), la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 6 (sei) giorni feriali;
- d) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con i modelli delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet: <http://www.comune.andria.bt.it> link gare a appalti;

3. Disposizioni finali

a) computo dei termini:

- a.1) tutti i termini previsti dal bando di gara e dagli altri atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971;
- a.2) ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 50 del 2016, negli atti della presente procedura, ovunque ricorra l'espressione "data di pubblicazione del bando" si intende la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

b) **supplente:** ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:

- sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- se l'offerta dell'operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui alla Parte seconda, Capo 1, lettera b), prima dell'affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi della stessa Parte seconda, Capo 10;

c) **controversie:** tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del decreto legislativo n. 50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Trani, sezione di Andria, con esclusione della competenza arbitrale;

d) **trattamento dati personali:** ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:


- d.1) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'ing. Santola Quacquarelli, dirigente del Settore Lavori Pubblici Manutenzione e Ambiente;
- d.2) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- d.3) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d.4) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21

- e 22 del decreto legislativo n. 106 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- d.5) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- d.6) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003;
- e) **procedure di ricorso:** contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Puglia, sede di Bari, con le seguenti precisazioni:
- e.1) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 10 (dieci) giorni;
- e.2) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per i concorrenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per i concorrenti diversi dall’aggiudicatario;
- e.3) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale il concorrente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui al precedente punto e.1); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile;
- f) **accesso agli atti:** fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 e l’articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
- f.1) per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- f.2) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte concorrenti;
- f.3) per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale;
- g) **norme richiamate:** fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
- g.1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- g.2) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- g.3) il codice civile in quanto applicabile e in quanto compatibile con la documentazione di cui alla successiva lettera h);
- h) **documentazione integrativa:** fanno parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara e del successivo contratto:
- h.1) il documento preliminare alla progettazione relativo all’intervento in oggetto;
- h.3) il progetto preliminare
- i) **riserva di aggiudicazione:** la Stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant’altro;
- j) **divieti legali conseguenti all’aggiudicazione:** ai sensi dell’articolo 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, all’appalto o alla concessione dei lavori progettati e agli eventuali subappalti o cottimi, non possono partecipare l’aggiudicatario né gli operatori economici controllati, controllanti o collegati all’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, né i suoi

dipendenti o i suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico. Qualora si verifichi una delle predetti condizioni ostative, l'aggiudicazione è revocata e trova applicazione l'articolo 2237, primo comma, del codice civile, salvo che le condizioni di incompatibilità siano rimosse entro i 10 (dieci) giorni successivi al loro verificarsi.

Andria, li 28/07/2017

IL RUP E DIRIGENTE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE
Ing. Santola Quacquarelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Santola Quacquarelli', is written over a solid horizontal line.